# SENATO DELLA REPUBBLICA

– XIII LEGISLATURA -

N. 3308, 2073 *e* 2440-A

Relazione orale Relatore Marchetti

# TESTO PROPOSTO DALLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

Comunicato alla Presidenza il 12 aprile 1999

PER IL

### DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca (3308)

approvato in sede di prima deliberazione dalla Camera dei deputati, il 28 maggio 1998, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali

(V. Stampati Camera nn. 1687, 1787, 2236 e 2403)

d'iniziativa dei deputati ZELLER, BRUGGER, WIDMANN, DETOMAS e CAVERI (1687); DETOMAS, BENVENUTO, BIONDI, BOATO, BRESSA, BRUNETTI, CAVERI, CIANI, CREMA, COLOMBO Furio, FRATTINI, GUERRA, JERVOLINO RUSSO, MAZZOCCHIN, MONACO, MUSSI, OLIVIERI, PAISSAN, PISAPIA, SAONARA, SCHMID e SERAFINI (1787); BOATO, DETOMAS, OLIVIERI e SCHMID (2236); DETOMAS, BOATO, SCHMID, OLIVIERI, CAVERI, BRUGGER, PIVETTI, ZELLER e WIDMANN (2403);

e del disegno di legge

### d'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige

(V. Stampato Camera n. 3076)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 29 maggio 1998

E PER I

### DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifiche allo Statuto di autonomia ai sensi degli articoli 35 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino (2073)

d'iniziativa del Consiglio della regione autonoma Trentino-Alto Adige

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 GENNAIO 1997

Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a favore delle minoranze di lingua ladina delle province di Trento e di Bolzano e della minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento (2440)

d'iniziativa del senatore TAROLLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 1997

dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge costituzionale n. 3308

# INDICE

Parere della Commissione parlamentare per le questioni		
regionali	Pag.	4
Disegni di legge costituzionale:		
- n. 3308, approvato, in sede di prima deliberazione, dal-		
la Camera dei deputati	<b>»</b>	5
- n. 2073, d'iniziativa del Consiglio regionale del Trenti-		
no-Alto Adige	<b>»</b>	8
- n. 2440, d'iniziativa del senatore Tarolli	<b>»</b>	11

### PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

### sui disegni di legge costituzionale nn. 3308, 2073 e 2440

(Estensore: PINGGERA)

1º luglio 1998

La Commissione parlamentare per le questioni regionali ha esaminato i disegni di legge costituzionale n. 3308, n. 2073 e n. 2440.

Ha inoltre proceduto all'audizione formale del presidente della giunta della provincia autonoma di Bolzano, dottor Luis Durnwalder, del presidente della giunta regionale, dottor Tarcisio Grandi, del presidente del consiglio regionale, dottor Oskar Peterlini, e del presidente della giunta della provincia autonoma di Trento, dottor Carlo Andreotti, nonchè all'audizione informale del consigliere regionale dottor Carlo Willeit, della signora Hilde Pizzinini, dell'Unione generale dei Ladini/Union generela de Ladins e dei sindaci signor Bruno Senoner del comune di St. Christina/St. Crestina e signor Konrad Piazza del comune di Ortisei/St. Ulrich/Ulrtjei, nonchè dell'onorevole Giuseppe Detomas, segretario dell'Union Autonomista Ladina.

Le audizioni hanno messo in rilievo la preoccupazione che una modifica del testo del disegno di legge, già approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati, possa portare ad ulteriori ritardi.

Valutata l'opportunità di non apportare modifiche al testo del disegno di legge n. 3308 e preso atto che questo disegno di legge già comporterà una sostanziale e forte tutela dei Ladini nelle due province e nella regione Trentino-Alto Adige ed inoltre una tutela adeguata per i Cimbri ed i Mocheni, la Commissione

### ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge costituzionale n. 3308, con la raccomandazione che sia assicurato un celere esame da parte della Commissione di merito; sui disegni di legge costituzionale nn. 2073 e 2440 esprime parere favorevole in quanto non contrastanti con il disegno di legge costituzionale n. 3308.

# DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 3308

Approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati

### Art. 1.

(Integrazione all'articolo 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670)

1. All'articolo 15 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La provincia di Trento assicura la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ladina e di quelle mochena e cimbra residenti nel proprio territorio, tenendo conto della loro entità e dei loro specifici bisogni».

### Art. 2.

(Integrazione all'articolo 25 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670)

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 25 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è inserito il seguente:

«Un seggio del collegio provinciale di Trento è assegnato al territorio coincidente con quello dei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei, ove è insediato il gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa, ed è attribuito secondo le norme stabilite con legge regionale».

### Art. 3.

(Modifiche agli articoli 30 e 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670)

1. L'articolo 30 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

«Art. 30. – Il Consiglio regionale elegge nel suo seno il Presidente, due vice Presidenti ed i Segretari.

Il Presidente ed i vice Presidenti durano in carica due anni e mezzo.

Nei primi trenta mesi del funzionamento del Consiglio regionale il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca. Può essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino, previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico italiano o tedesco. I vice Presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del Presidente.

In caso di dimissioni, di morte o di cessazione dalla carica per altra causa del Presidente o dei vice Presidenti del Consiglio regionale, il Consiglio provvede alla elezione del nuovo Presidente o dei nuovi vice Presidenti secondo le modalità previste dal terzo comma. L'elezione deve avvenire nella prima seduta successiva ed è valida fino alla scadenza del periodo di due anni e mezzo in corso.

I vice Presidenti coadiuvano il Presidente, il quale sceglie il vice Presidente

chiamato a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento».

2. All'articolo 32, primo e terzo comma, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: «il vice Presidente» sono sostituite dalle seguenti: «i vice Presidenti».

### Art. 4.

(Integrazione all'articolo 36 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670)

1. Al terzo comma dell'articolo 36 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al gruppo linguistico ladino è garantita la rappresentanza nella Giunta regionale».

### Art. 5.

(Modifica all'articolo 48 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670)

1. L'articolo 48 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

«Art. 48. – Ciascun Consiglio provinciale è composto dai membri del Consiglio regionale eletti nella rispettiva provincia e dura in carica cinque anni.

Il Consiglio provinciale di Trento elegge nel suo seno il Presidente, un vice Presidente ed i segretari. Il vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

In caso di dimissioni o di morte del Presidente o del vice Presidente, il Consiglio provinciale di Trento provvede alla elezione del nuovo Presidente o del nuovo vice Presidente nella prima seduta successiva.

Il Consiglio provinciale di Bolzano elegge nel suo seno il Presidente, due vice Presidenti ed i segretari. I vice Presidenti coadiuvano il Presidente, il quale sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

In caso di dimissioni o di morte del Presidente o dei vice Presidenti, il Consiglio provinciale di Bolzano provvede alla elezione del nuovo Presidente o dei nuovi vice Presidenti secondo le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 49».

#### Art. 6.

(Modifica all'articolo 49 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670)

1. Il secondo comma dell'articolo 49 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

«Nei primi trenta mesi del funzionamento del Consiglio provinciale di Bolzano il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca. Per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Può essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino, previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico tedesco o italiano. I vice Presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del Presidente».

### Art. 7.

(Integrazione all'articolo 50 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670)

1. Al quarto comma dell'articolo 50 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al gruppo linguistico ladino può essere riconosciuta la rappresentanza nella Giunta provinciale anche in deroga alle rappresentanze proporzionali. Nel caso in cui vi sia un solo rappresentante ladino nel Consiglio provinciale e questo venga eletto in Giunta, deve rinunciare all'incarico di Presidente o di vice Presidente del Consiglio provinciale».

### Art. 8.

(Integrazione all'articolo 92 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670)

1. All'articolo 92 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Parimenti gli atti amministrativi di cui al primo comma ritenuti lesivi del principio di parità tra i cittadini di lingua italiana, ladina, mochena e cimbra, residenti nella provincia di Trento, possono essere impugnati dinanzi al tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento da parte dei consi-

glieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni, anche da parte dei consiglieri comunali dei comuni delle località ladine, mochene o cimbre, qualora la lesione sia riconosciuta da un quinto del consiglio comunale».

### Art. 9.

(Modifica all'articolo 102 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670)

1. L'articolo 102 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

«Art. 102. – Le popolazioni ladine e quelle mochene e cimbre dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, nonchè al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.

Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino, il mocheno o il cimbro è garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina o tedesca».

### Art. 10.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, successiva alla sua promulgazione.

# DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 2073

D'iniziativa del Consiglio della regione autonoma Trentino-Alto Adige

### Art. 1.

(Integrazioni all'articolo 15 del testo unificato delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)

1. All'articolo 15 del testo unificato delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La provincia di Trento utilizza gli stanziamenti destinati a scopi culturali, economici e sociali, tenendo conto della consistenza della popolazione ladina e di lingua tedesca e delle specifiche necessità per un proficuo sviluppo, nonchè della misura delle relative esigenze».

### Art. 2.

(Modifiche all'articolo 30 del testo unificato delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)

1. L'articolo 30 del testo unificato delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

«Art. 30. – Il Consiglio regionale elegge nel suo seno il Presidente, due Vicepresidenti ed i Segretari.

Il Presidente ed i Vicepresidenti durano in carica due anni e mezzo.

Nei primi trenta mesi del funzionamento del Consiglio regionale il Presidente è eletto tra i Consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana o ladina. Per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i Consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca o ladina. I Vicepresidenti sono eletti tra i Consiglieri appartenenti a gruppi diversi.

In caso di dimissioni, di morte o di cessazione della carica per altra causa del Presidente o dei Vicepresidenti del Consiglio regionale, il Consiglio provvede alla elezione del nuovo Presidente o dei nuovi Vicepresidenti secondo le modalità previste dal terzo comma. La nomina deve avvenire nella prima seduta successiva ed e valida fino alla scadenza del periodo di due anni e mezzo in corso.

I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento».

### Art. 3.

(Integrazione all'articolo 36 del testo unificato delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)

1. Al terzo comma dell'articolo 36 del testo unificato delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto il seguente periodo:

«Al gruppo linguistico ladino e garantita la rappresentanza in Giunta regionale».

### Art. 4.

(Integrazioni all'articolo 48 del testo unificato delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)

1. All'articolo 48 del testo unificato delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto

1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, le parole «il vice Presidente» sono sostituite dalle seguenti: «due Vicepresidenti»;
- *b*) il terzo comma è sostituito dal seguente:
- «I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento».

### Art. 5.

(Integrazioni all'articolo 62 del testo unificato delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)

- 1. L'articolo 62 del testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:
- «Art. 62. Le leggi sulle elezioni del Consiglio regionale e di quello provinciale di Bolzano nonchè le norme sulla composizione degli organi collegiali della Provincia di Bolzano e degli enti pubblici locali in provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

Le leggi sull'elezione del Consiglio regionale e di quello provinciale di Trento garantiscono la rappresentanza delle minoranze linguistiche di lingua ladina e tedesca del Trentino riservando per entrambe un unico seggio».

### Art. 6.

(Integrazioni all'articolo 92 del testo unificato delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)

1. All'articolo 92 del testo unificato delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto il seguente comma:

«La competenza a decidere sugli atti amministrativi di cui al primo comma, ritenuti lesivi del principio di parità dei cittadini di lingua ladina o tedesca residenti nella provincia di Trento, spetta al Tribunale regionale di giustizia amministrativa.».

### Art. 7.

(Modifiche all'articolo 102 del testo unificato delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)

- 1. L'articolo 102 del testo unificato delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:
- «Art. 102. La popolazione ladina della regione ha diritto allo sviluppo ed al sostegno della lingua e cultura, delle proprie iniziative ed attività di stampa, radiotelevisive e ricreative, nonchè al rispetto ed alla tutela legale della toponomastica e delle tradizioni della popolazione stessa anche in collegamento con le altre aree culturali ladine.
- 2. La popolazione di lingua tedesca del Trentino ha diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, anche in collegamento con l'area culturale tedesca e la ricezione delle rispettive trasmissioni radio televisive ed al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.
- 3. Nei comuni di Moena, Soraga, Mazin/Mazzin, Vich/Vigo di Fassa, Poza/Pozza di Fassa, Ciampedel/Campitello e Cianacei/Canazei, appartenenti alla provincia di Trento, oltre ad applicarsi il disposto dei commi primo e secondo, nelle scuole materne è usata la lingua ladina e nei comuni di lingua tedesca della Valle del Fersina (Vlarotz/Fierozzo, Palae/Palu del Fersina, Garait/Frassilongo) e di Lusern/Luserna è usata la lingua tedesca, nella versione locale della stessa. La lingua e la cultura ladina

rispettivamente tedesca, anche nella sua versione locale, costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nella scuola dell'obbligo il ladino, rispettivamente il tedesco sono altresì usati nelle scuole di ogni ordine e grado come lingua di insegnamento, anche ai fini della conoscenza e dello sviluppo della cultura ladina, tedesca, mochena e cimbra.

Per l'insegnamento nelle scuole dei comuni di cui al terzo comma, la conoscenza della lingua ladina o tedesca, anche nella versione locale della stessa, costituisce titolo di precedenza assoluta per l'ammissione all'impiego di ruolo e non di ruolo, nonchè per l'assegnazione alle scuole medesime.

Nel consiglio scolastico provinciale della provincia di Trento è garantita la rappresentanza degli insegnanti dei comuni di cui al terzo comma.

Per un'adeguata autonomia didattica ed organizzativa delle scuole dei comuni di cui al terzo comma, la Giunta provinciale di Trento nomina un dirigente scolastico. previa consultazione con i rappresentanti di lingua ladina e tedesca del Consiglio scolastico provinciale della provincia di Trento».

### Art. 8.

(Integrazioni all'articolo 102 del testo unificato delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)

1. Dopo l'articolo 102 del testo unificato delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è inserito il seguente:

«Art. 102-bis. – Nelle adunanze degli organi elettivi dei comuni di cui al terzo comma dell'articolo 102 e degli organi collegiali degli altri enti locali esplicanti la propria attività nel territorio di uno o più dei predetti comuni, i membri di tali organi

possono usare la lingua ladina, o rispettivamente tedesca nella versione locale.

È d'obbligo per gli enti stessi usare. negli atti pubblici degli enti locali di cui al comma 1, oltre la lingua italiana anche la lingua ladina, o rispettivamente tedesca.

Nella Val di Fassa la conoscenza della lingua ladina e nella Valle del Fersina e a Luserna la conoscenza della lingua tedesca. nella versione locale della stessa. costituiscono titolo di precedenza assoluta per l'accesso al pubblico impiego.

Nei censimenti generali della popolazione è accertata, sulla base di apposite dichiarazioni degli interessati, la consistenza e la dislocazione territoriale degli appartenenti alle minoranze ladine e di lingua tedesca residenti nella provincia di Trento.».

### Art. 9.

### (Norma finale)

1. Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione della presente legge costituzionale, entro un anno dalla data della sua entrata in vigore, sentita la Commissione di cui all'articolo 107 del testo unificato delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, integrata da due componenti, uno appartenente alla minoranza ladina ed uno alla comunità di lingua tedesca dei Comuni interessati, dei quali uno in rappresentanza dello Stato ed uno del Consiglio provinciale di Trento, Tale rappresentante è nominato dal Consiglio provinciale di Trento su designazione, a maggioranza dei votanti, dell'assemblea dei Consiglieri dei comuni di cui al terzo comma dell'articolo 102, come modificato dalla presente legge. Tale assemblea, convocata dal Presidente della Giunta provinciale, delibera validamente con la partecipazione della maggioranza dei consiglieri aventi titolo.

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 2440

D'INIZIATIVA DEL SENATORE TAROLLI

### Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 25 del testo unificato delle leggi sullo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, di seguito denominato «Statuto speciale», è sostituito dai seguenti:

«Il territorio della Regione è ripartito nei collegi di Trento e di Bolzano. Un seggio del collegio di Bolzano è assegnato nel collegio uninominale coincidente con il territorio dei comuni ladini di Marebbe, S. Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara, Selva di Valgardena, S. Cristina, Ortisei e delle frazioni ladine Sureghes, Roncadizza e Bulla del comune di Castelrotto, ed è attribuito con il sistema maggioritario, ferma restando la garanzia di un rappresentante ladino nel collegio provinciale proporzionale.

Un seggio del collegio di Trento è assegnato nel collegio uninominale coincidente con il territorio dei comuni ladini di Moena, Soraga, Mazzin, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Campitello e Canazei e dei comuni di lingua tedesca della Valle del Fersina (Fierozzo, Palù del Fersina, Frassilongo) e di Luserna, ed è attribuito con sistema maggioritario».

### Art. 2.

1. L'articolo 30 dello Statuto speciale è sostituito dal seguente:

«Art. 30. – Il Consiglio regionale elegge nel suo seno il presidente, scegliendolo

tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana, nonchè due vice presidenti, scegliendoli rispettivamente tra i consiglieri del gruppo di lingua tedesca e tra quelli del gruppo di lingua ladina, ed i segretari.

Trascorsi venti mesi dalla sua elezione, il consigliere che ha svolto le funzioni di presidente diviene vice presidente ed il consigliere del gruppo linguistico tedesco che ha svolto le funzioni di vice presidente diviene presidente. Questi, trascorsi venti mesi dal suo insediamento quale presidente, diviene vice presidente ed il consigliere del gruppo linguistico ladino che ha svolto le funzioni di vice presidente diviene presidente fino allo scioglimento del Consiglio.

Il presidente ed i vice presidenti sono eletti in conformità alla designazione della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico di appartenenza. A parità di voti si ritiene designato il consigliere più anziano di età.

In caso di rinuncia od altro impedimento permanente di tutti i consiglieri del gruppo di lingua ladina alla designazione, il Consiglio regionale elegge un presidente ed un solo vice presidente con la durata in carica di trenta mesi ciascuno, nell'ordine e con le modalità previste nel secondo comma, tra gli appartenenti agli altri due gruppi linguistici.

In caso di dimissioni o di morte del presidente del consiglio regionale o di sua cessazione dalla carica per altra causa, il consiglio provvede alla elezione del nuovo presidente da scegliere nel gruppo linguistico al quale apparteneva il presidente uscente. La nomina deve avvenire nella prima successiva seduta ed è valida fino alla scadenza del periodo in corso.

I vice presidenti coadiuvano il presidente. In caso di assenza o di impedimento del presidente, lo sostituisce il vice presidente più anziano di età».

### Art. 3.

1. Al terzo comma dell'articolo 36 dello Statuto speciale è aggiunto il seguente periodo:

«Al gruppo linguistico ladino è garantita la rappresentanza in giunta regionale».

### Art. 4.

1. L'articolo 49 dello Statuto speciale è sostituito dal seguente:

«Art. 49. – Ai Consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 27, 28, 29, 31, 32, 33 e 34.

Il Consiglio provinciale di Bolzano elegge nel suo seno il presidente scegliendolo tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca, nonchè due vice presidenti, scegliendoli rispettivamente tra i consiglieri del gruppo di lingua italiana e tra quelli del gruppo di lingua ladina.

Trascorsi venti mesi dalla sua elezione, il consigliere che ha svolto le funzioni di Presidente diviene vice Presidente ed il consigliere del gruppo linguistico italiano che ha svolto le funzioni di vice presidente diviene presidente. Questi, trascorsi venti mesi dal suo insediamento quale presidente, diviene vice presidente ed il consigliere del gruppo linguistico ladino che ha svolto le funzioni di vice presidente diviene presidente fino allo scioglimento del Consiglio.

Il presidente ed i vice presidenti sono eletti in conformità alla designazione della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico di appartenenza. A parità di voti si ritiene designato il consigliere più anziano di età.

In caso di rinuncia od altro impedimento permanente di tutti i consiglieri del gruppo di lingua ladina alla designazione, il Consiglio regionale elegge un presidente ed un solo vice presidente con la durata in carica di trenta mesi ciascuno, nell'ordine e con le modalità previste nel secondo comma, tra gli appartenenti agli altri due gruppi linguistici.

In caso di dimissioni o di morte del presidente del Consiglio provinciale o di sua cessazione dalla carica per altra causa, il Consiglio provvede alla elezione del nuovo presidente da scegliere nel gruppo linguistico al quale appartenenza il presidente uscente. La nomina deve avvenire nella prima successiva seduta ed è valida fino alla scadenza del periodo in corso.

I vice presidenti coadiuvano il presidente. In caso di assenza o di impedimento del presidente, lo sostituisce il vice presidente più anziano di età.

Per la provincia di Bolzano la composizione della Commissione prevista nell'articolo 33 deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici che costituiscono la popolazione dela provincia stessa».

### Art. 5.

1. L'articolo 62 dello Statuto speciale è sostituito dal seguente:

«Art. 62. – Le leggi sulle elezioni del Consiglio regionale e del Consiglio provinciale di Bolzano nonchè le norme sulla composizione degli organi collegiali della provincia autonoma di Bolzano e degli enti pubblici locali in provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino».

#### Art. 6.

1. All'articolo 92 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto il seguente comma:

«Le decisioni che definiscono i giudizi di cui al primo comma sono soggette ad appello dinanzi al Consiglio di Stato».